

CAMERA DEI DEPUTATI N. 366

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Presentata il 2 luglio 1987

Modifica al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 maggio 1970, n. 336, dettante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, ha determinato un notevole malcontento negli addetti al settore privato in analoga posizione.

Con la recente legge n. 140 del 1985 si è cercato, dopo 15 anni, di porre fine a questa ingiustizia promuovendo in « serie A » i combattenti ed assimilati del settore privato considerati, sino al momento della emanazione della norma in esame, elementi di « serie B ».

È però sfuggito al legislatore, forse a causa del particolare momento in cui venne discussa ed approvata la legge, che non pochi sono gli esclusi dal beneficio e, tra questi, coloro che vantano il maggior numero di anni di servizio militare e di campagne di guerra (ad esempio le classi 1911, 1912 eccetera e precedenti).

Nella realtà, la legge n. 336 del 1970, si prefiggeva di favorire il prepensionamento del personale statale in attività,

ritenuto esuberante rispetto ai nuovi organici.

Peraltro, l'assurda disparità di trattamento tra i pensionati pubblici *ante* e *post* 7 marzo 1968 è stata inspiegabilmente confermata, anche per il settore privato, dalla legge n. 140 del 1985.

Questa limitazione, che sotto il profilo giuridico viola i diritti costituzionali dei cittadini, ha escluso dai benefici combattentistici, tutti i pensionati pubblici e privati *ante* 7 marzo 1968 che, secondo i dati statistici disponibili desunti dai risultati dell'ultimo censimento generale (1981), ammonterebbero all'incirca a 450.000 unità, in prevalenza ultrasettantenni.

Per ovviare a questa ingiustizia è necessario estendere i benefici di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, anche ai pensionati pubblici e privati che hanno estinto il rapporto di lavoro anteriormente al 7 marzo 1968 e, a tal fine, vi proponiamo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987; analogo trattamento viene esteso anche ai pubblici dipendenti posti in quiescenza antecedentemente al 7 marzo 1968 e non beneficiari della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni ».